

## **ATTO DI CONVENZIONE**

L'anno 2012 (duemiladodici), questo giorno 31 ( trentuno ) del mese di maggio, presso i locali della filiale di Francavilla al Mare (Ch) della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

tra

**BANCA MONTE DEI PASCHI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, con Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, Capitale Sociale euro 7.484.508.171,08 e Riserve euro 1.865.533.787,93 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 00884060526 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena – SI/97869 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che nella presente convenzione sarà denominata "BANCA" - rappresentata dal sig. De Bonis Alessandro che rappresenta la Banca nella qualità di Direttore Titolare Mercato Pescara e Chieti, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

e

**CONFIDI COOPCREDITO - COOPERATIVA DI GARANZIA DI CREDITO DEI COMMERCianti DELLA REGIONE ABRUZZO SCARL** in breve "COOPCREDITO Scarl" con sede sociale in Chieti, via Domenico Spezioli 30/32- CAP 66100, codice fiscale 01402300691, partita IVA 01402300691 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti, n. REA CH/85948, che nella presente convenzione sarà denominata "CONFIDI", costituita con atto del 20.11.1996, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Lombi Flaminio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la sua carica presso la sede legale di Confidi COOPCREDITO SCARL.

### **VISTO**

- I. l'art. 29 legge 5 ottobre 1991 n. 317;
- II. l'abrogato art. 155 comma 4 e l'ex art. 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia D. Lgs 385/93, di fatto ancora in essere in attesa dell'emanazione delle disposizioni di attuazione conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 che ha modificato l'articolo 112 TUB ed ha introdotto l'arti. 112 bis TUB";
- III. l'art. 13 Legge 24 novembre 2003 n. 326;

### **PREMESSO**

- I. CONFIDI è stato costituito al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese associate;

*Alessandro De Bonis*

*Flaminio Lombi*

- II. lo statuto sociale di CONFIDI costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- III. ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, CONFIDI concede la propria garanzia di natura sussidiaria alle piccole e medie imprese socie per favorire la concessione alle stesse di operazioni di credito a medio -lungo e breve termine;
- IV. la Banca si rende disponibile a ricevere le richieste di affidamento inoltrate dal CONFIDI nel rispetto della legislazione vigente e secondo le proprie norme statutarie ed i propri regolamenti;
- V. in data 24 marzo 2009 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di **Banca Toscana S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con decorrenza degli effetti civilistici dalle ore 23 e minuti 59 del 29 marzo 2009 e contabili/fiscali dal 01 gennaio 2009. L'operazione dà seguito alle delibere assembleari del 04 marzo 2009 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e del 04 marzo 2009 della Banca Toscana S.p.A.; si dà atto che a seguito della fusione, per successione universale (C.C. art. 2504 bis) la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:
  - assume tutti i diritti e tutti gli obblighi
  - subentra in tutti i rapporti
  - assume la titolarità di tutti i negozi giuridici detenuti da Banca Toscana S.p.A. ante fusione;
- VI. tra **Banca Toscana S.p.A. e Coopcredito Cooperativa di garanzia di credito commercianti della Provincia di Chieti Soc. Coop. a r.l.** fu stipulata in data 23 agosto 2000 una Convenzione Ordinaria per la concessione di finanziamenti ai soci del Confidi, e successive modifiche ed integrazioni;
- VII. in data 30 ottobre 2003 viene deliberata la fusione mediante incorporazione della Coopesercenti - Coop.gar.cred. comm.ti prov.teramo nella Coopcredito Coop. di garanzia di credito dei commercianti della provincia di Chieti;
- VIII. in data 05 aprile 2004 il Confidi ha assunto l'attuale denominazione da: Coopcredito Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Provincia di Chieti;
- IX. che i Fondi Rischi già costituiti presso la Banca continueranno a garantire tutte le operazioni in essere fino alla loro completa dismissione ed assisteranno, senza soluzione di continuità, le linee di credito che verranno concesse sulla base del presente atto;
- X. che la presente Convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sostituisce la precedente Convenzione Banca Toscana S.p.A. sopra citata;

XI. che pertanto tutte le operazioni già concesse ai sensi della citata Convenzione Banca Toscana S.p.A. verranno regolate secondo le norme della presente Convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

XII. che le condizioni economiche di cui al presente accordo verranno immediatamente applicate alle concessioni a breve termine in essere;

## DEFINIZIONI

"Utente" e/o "Associato": impresa o qualsiasi altro soggetto che usufruisce degli affidamenti in base alla presente convenzione;

"Affidamento": qualunque forma di concessione di credito e di finanziamento concesso dalla Banca in favore degli Utenti, come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le operazioni di fido in conto corrente, di mutui ipotecari, nonché di ulteriori prodotti bancari;

"Certificato di garanzia": documento che attesta l'avvenuto rilascio della garanzia da parte del CONFIDI in favore della Banca;

"Garante": soggetto terzo rispetto alle parti della presente convenzione, che presta garanzia reale e/o personale a favore della Banca in relazione all'affidamento dalla medesima concesso;

"Corrispettivo della garanzia": corrispettivo riconosciuto al CONFIDI dall'utente e accreditato direttamente dalla Banca su ordine scritto dello stesso raccolto dal CONFIDI.

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1- VINCOLATIVITÀ DELLE DEFINIZIONI E DELLE PREMESSE

- I. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti ne accettano integralmente il contenuto.
- II. Per quanto non regolato dalla convenzione, si applicano le leggi vigenti.

### Articolo 2 - AFFIDAMENTI

- I. La Banca, per favorire le iniziative del CONFIDI, potrà concedere alle imprese a questo associate, nel rispetto del merito creditizio e per esigenze di finanziamento a breve medio e lungo termine, affidamenti appositamente dedicati, così come esposto più analiticamente negli allegati alla presente convenzione. L'importo massimo di affidamento complessivo di Breve e Medio - Lungo termine concedibile al singolo associato in forza della presente convenzione viene stabilito in €. 600.000,00 (euroseicentomila,00). Importi maggiori potranno essere eventualmente ed eccezionalmente concessi solo previa accordi scritti tra Banca e CONFIDI.

*Assenso della Banca*

*[Signature]*

- II. La concessione del finanziamento assistito dalla garanzia e il relativo importo sono deliberati dalla Banca secondo la propria autonoma e insindacabile valutazione del merito creditizio conformemente alle proprie norme statutarie e regolamentari. A tale fine la Banca può richiedere ai soggetti interessati tutta la documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio del richiedente e dell'iniziativa da finanziare.
- III. Fermo quanto previsto nel successivo art. 3, la Banca si impegna ad inviare all'utente le comunicazioni previste dalle vigenti prescrizioni di legge in materia di affidamenti; ogni singola impresa riceverà le comunicazioni relative alle sole condizioni alla stessa effettivamente praticate.

### **Articolo 3 – TASSO DI INTERESSE ED ALTRE CONDIZIONI**

- I. I tassi di interesse e le altre condizioni riguardanti gli affidamenti erogati ai sensi della presente convenzione a favore delle imprese consorziate sono riepilogate in allegato "A" ed avranno validità fino a revoca o revisione delle stesse.  
Tali condizioni potranno essere oggetto di revisione da parte della BANCA, previa comunicazione al CONFIDI a mezzo raccomandata, sia per quanto riguarda gli affidamenti erogati sia per quelli da erogare, e saranno applicabili decorsi 5 giorni dall'invio della comunicazione, senza che ciò assuma valenza ai fini dell'efficacia del presente contratto.
- II. Il CONFIDI e la BANCA si danno reciprocamente atto che dette condizioni rispondono all'esigenza di principio d'assicurare un trattamento trasparente ed adeguato nei confronti di tutti gli aderenti al CONFIDI, ma che la loro applicazione potrà comunque essere modificata dalla BANCA a proprio insindacabile giudizio, qualora i soggetti interessati non raggiungano adeguati livelli di merito creditizio. A tale proposito, il prezzo delle concessioni creditizie potrà anche essere ancorato a "ratings od indici d'affidabilità", calcolati dalla BANCA secondo i propri sistemi di valutazione attivati in applicazione di Basilea 2, e preventivamente comunicato.
- III. Le modifiche relative agli affidamenti in essere saranno comunicati dalla BANCA ai clienti nei modi e nei termini previsti dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

### **Articolo 4 – GARANZIA**

- I. Ogni finanziamento concesso dalla BANCA a favore degli utenti a norma della presente convenzione, sarà assistito dalla garanzia sussidiaria del CONFIDI in misura pari al 50% della perdita per capitale, interessi anche di mora, spese legali ed extra giudiziali.
- II. E' fatta salva la facoltà del CONFIDI di recedere anticipatamente dalla garanzia, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la BANCA dovrà indicare al CONFIDI il saldo dell'esposizione sussistente alla data di ricevimento delle suddetta raccomandata. La BANCA, anche in presenza di revoca della garanzia da parte del CONFIDI, potrà mantenere in essere la linea di

credito accordata, fermo restando che, in tal caso, il CONFIDI risponderà nei limiti dell'importo del saldo dell'esposizione sussistente alla data di ricevimento della raccomandata a. r. contenente la comunicazione di revoca.

III. Il CONFIDI a garanzia del buon esito degli affidamenti istituisce un apposito **fondo rischi** costituito dal c/c n. 12013,02 presso la Filiale di Francavilla al Mare della Banca, denominato "Coopcredito - Fondo Rischi indisponibile". Su tale conto, costituito inizialmente da disponibilità del CONFIDI pari a minimo € 350.000,00 (trecentoventicinquemila/00), affluiranno gli accantonamenti di cui al successivo capoverso IV. Detto conto sarà regolato a condizioni di volta in volta pattuite tra la Banca ed il CONFIDI. Il suo saldo è riconosciuto fin da ora indisponibile per il CONFIDI ed eguale destinazione avranno gli interessi su di esso maturati, che pertanto non potranno essere prelevati. Parte del Fondo di Garanzia può essere costituito anche in titoli di gradimento della Banca, di norma Titoli dello Stato o da questo garantiti, ed ugualmente il dossier titoli e gli interessi da questi generati saranno vincolati a favore della Banca.

IV. La misura e le modalità di riscossione del corrispettivo della garanzia, delle quote di associazione e delle eventuali altre commissioni richieste dal CONFIDI agli associati formerà oggetto di separata comunicazione scritta del CONFIDI alla Banca ed avrà validità fino a revoca. Eventuali successive modifiche, dovranno essere parimenti comunicate per scritto dal CONFIDI alla Banca. Resta comunque inteso che il CONFIDI delega fino a revoca la Banca a trattenere la commissione dovuta dall'impresa ed a versarla sul conto di cui al precedente capoverso III.

#### **Articolo 5 – COGARANZIA E CONTROGARANZIA**

I. Nel caso in cui la garanzia del CONFIDI venga rilasciata in concorrenza con altra garanzia concessa da Intermediari Finanziari, Banche di garanzia o altri Organismi di Garanzia (co-garanzia), per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi specifici sottoscritti tra i due cogaranti e la Banca, si applicano tutti i termini e le clausole della presente Convenzione.

II. In materia di protezione del rischio, il CONFIDI dichiara che le proprie garanzie potranno essere assistite da controgaranzie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle rilasciate da Fondo Centrale di Garanzia per le PMI c/o MCC – European Investment Fund – Fondo Interconsortile. Le procedure inerenti la gestione, da parte del CONFIDI e della Banca, delle linee di credito assistite dalla suddette controgaranzie dovranno trovare riferimento alle disposizioni ed ai Regolamenti definiti dal controgarante tempo per tempo vigenti.

#### **Articolo 6 – ISTRUTTORIA/PROCEDURE**

I. Le domande di garanzia presentate dagli utenti, corredate dalle indicazioni e dai documenti necessari, saranno redatte su appositi stampati predisposti dal CONFIDI, il quale delibererà a proprio insindacabile giudizio la concessione o meno della

*Stenodattilo Le Boer*

*Luino*

propria garanzia trasmettendo allo Sportello della BANCA indicatole dall'utente le proprie determinazioni ed in caso di delibera positiva il certificato di garanzia in originale, unitamente all'autorizzazione dell'impresa alla BANCA a trasmettere al CONFIDI notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

- II. La BANCA provvederà all'istruttoria necessaria per la concessione dell'affidamento, richiedendo la eventuale ed ulteriore documentazione occorrente e deliberando a proprio insindacabile giudizio. Ad istruttoria conclusa la BANCA trasmetterà le proprie determinazioni al CONFIDI.
- III. Si precisa che sia da parte della BANCA sia da parte del CONFIDI saranno comunque comunicate anche le rispettive delibere negative.
- IV. La BANCA non potrà accordare alle ditte consorziate, per operazioni perfezionate tramite il CONFIDI, affidamenti per importi eccedenti quelli deliberati dal CONFIDI ed indicati sul "certificato di garanzia". Qualora la BANCA ritenesse di superare tale limite, il rischio relativo all'importo eccedente quanto deliberato sarebbe a suo esclusivo carico.
- V. Ove la BANCA ravvisasse, invece, la necessità di revocare uno o più degli affidamenti concessi, la stessa potrà farlo a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, dandone comunicazione al CONFIDI. In caso di recesso o esclusione di un socio che abbia usufruito di concessioni nell'ambito della presente convenzione, il CONFIDI dovrà darne tempestiva comunicazione alla BANCA a mezzo lettera raccomandata. Gli affidamenti concessi dalla BANCA ed assistiti da garanzia consortile dovranno essere utilizzati su conti specifici e distinti, esclusa ogni eventuale commistione con altre ulteriori linee di credito, non assistite da tali garanzie, che dovranno quindi essere regolate a parte.
- VI. Nel corso di vita dell'operazione convenzionata il CONFIDI e la BANCA potranno scambiarsi informazioni sull'andamento delle imprese affidate alle quali sarà richiesta la prescritta autorizzazione ex legge 675/ 96 ora D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 7 – PLAFOND**

- I. La Banca potrà destinare alla concessione dei finanziamenti un limite complessivo pari a non più di 20 volte l'ammontare del fondo rischi di cui all'art. 4, e in ogni caso, non oltre l'ammontare massimo di €. 3.000.000,00 (eurocinquemilioni,00).
- II. L'ammontare degli affidamenti concessi ad ogni singolo associato non potrà, tuttavia, superare l'importo massimo di cui al precedente articolo 2.

#### **Articolo 8 – INADEMPIENZE E MESSA IN MORA**

- I. Nel caso si verifichi a carico della ditta affidata una situazione di pericolosità e tanto più d'insolvenza, da valutarsi a giudizio della BANCA, quest'ultima dovrà costituire in mora l'utente, ex art. 1219 c.c. e ne darà contestualmente comunicazione al CONFIDI mediante raccomandata a.r. contenente l'indicazione dell'importo totale dell'esposizione relativa ai crediti dal medesimo CONFIDI garantiti e darà corso, di propria iniziativa, a tutte quelle azioni, giudiziali e stragiudiziali, che riterrà opportune per il recupero del credito; nell'ipotesi in cui l'utente incorra nella automatica perdita del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 o sia oggetto di procedure

concorsuali, ai fini dell'operatività della garanzia sarà sufficiente tale ultima comunicazione.

- II. Nella comunicazione di messa in mora dovrà essere assegnato all'utente debitore un termine improrogabile di 15 (quindici) giorni per effettuare il pagamento dell'importo ivi indicato.
- III. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, ovvero al verificarsi delle circostanze che escludano la necessità della messa in mora, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ed in conformità alle autonomie previste dalle disposizioni interne della stessa BANCA, la posizione verrà classificata a contenzioso e la relativa pratica verrà trasferita dalla BANCA in gestione alla propria mandataria MPS Gestione Crediti Banca Spa (in appresso MPS GCB), con automatica segnalazione del credito a sofferenza presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
- IV. Fermo il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti in materia creditizia, è in ogni caso fatta salva la facoltà per la BANCA di derogare a quanto previsto dal comma III del presente articolo con il consenso scritto del CONFIDI; parimenti la BANCA, previo espresso parere favorevole del CONFIDI, potrà, anche in via transattiva, concordare con l'utente un alternativo piano di rimborso: in entrambi i casi la garanzia del CONFIDI resterà pienamente valida ed efficace.
- V. Decorsi senza esito 15 (quindici) giorni di cui al precedente capoverso III ovvero, nei casi in cui la messa in mora non sia necessaria, una volta ricevuta la sola comunicazione della BANCA di cui al precedente capoverso I, la BANCA preleverà dal "fondo rischi" di cui all'art. 4 un importo pari al 50% dell'esposizione in capitale, interessi ed accessori e lo accantonerà su apposito conto, intestato al CONFIDI, da costituirsi in pegno con le modalità in uso presso la BANCA stessa, a garanzia della partita in sofferenza. Ove il pegno non sia costituito entro 15 gg. dalla richiesta di cui al primo capoverso, s'intenderà che il CONFIDI voglia avvalersi della facoltà di cui al successivo XIII capoverso e pertanto la BANCA, e con essa e per essa la propria mandataria MPS GCB, imputerà la somma, come sopra prelevata, al proprio credito.
- VI. La BANCA, e con essa e per essa la MPS GCB, eserciteranno le attività di recupero della residua esposizione vantata dalla prima verso l'utente con la diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c., osservando ogni possibile cautela per la salvaguardia dei diritti di surroga e di rivalsa del CONFIDI di cui in appresso.
- VII. I diritti di surroga e rivalsa rivenienti al CONFIDI per effetto del pagamento della garanzia prestata a favore della BANCA sono espressamente subordinati al previo integrale soddisfacimento della residua esposizione vantata da quest'ultima in dipendenza dei finanziamenti già assistiti dalla ridetta garanzia; a tali effetti la BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, comunicheranno tempestivamente al CONFIDI l'esaurimento delle attività di recupero, rimanendo comunque obbligate sino a tale momento a fornire a semplice richiesta scritta del CONFIDI le informazioni relative alle attività poste in essere per il soddisfacimento delle obbligazioni già dallo stesso garantite.
- VIII. Eventuali ipotesi di transazione con l'utente dovranno preventivamente essere approvate per iscritto dal CONFIDI.
- IX. Gli eventuali rientri ottenuti a fronte delle esposizioni globali dell'impresa affidata in utilizzo delle linee di credito ordinarie e consortili revocate, ma non ancora contabilizzate a sofferenze, saranno ripartiti, fatti salvi i legittimi diritti di ognuna

*Stenografia de Beer*

*Stenografia de Beer*

delle parti nascenti da garanzie particolari, tra la BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, e il CONFIDI proporzionalmente alle rispettive linee di credito garantite.

X. I recuperi per capitali ed interessi, ottenuti dalla BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, su posizioni a sofferenza che beneficiavano di crediti diretti e concessi ai sensi della presente convenzione, saranno ripartiti nel modo seguente:

- i recuperi ottenuti, nei confronti del debitore principale, a fronte di crediti garantiti dal Confidi e concessi dalla BANCA, saranno ripartiti in quota proporzionale al loro rispettivo ammontare ed il 50% della quota di pertinenza del CONFIDI riconosciuto allo stesso;

- i recuperi ottenuti a fronte di garanzie che coprono entrambi i crediti, potranno essere ripartiti secondo le modalità predette a condizione che gli affidamenti garantiti dal CONFIDI siano stati espressamente concessi nel presupposto dell'esistenza delle garanzie o nel caso che queste fossero state acquisite od adeguate nell'importo in occasione di dette concessioni;

- i recuperi saranno invece interamente di pertinenza della BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, quando le concessioni fossero state accordate indipendentemente dall'esistenza di dette garanzie, acquisite dalla BANCA precedentemente o, a maggior ragione, successivamente alla data di concessione delle medesime.

XI. Ultimate le procedure per il recupero del credito ed accertata la perdita definitiva in linea capitale, spese legali e non, ed interessi anche moratori, la BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, comunicherà al CONFIDI l'ammontare della quota a suo carico. Per lo stesso importo la BANCA è autorizzata a realizzare il pegno suddetto, imputando al suo credito la somma necessaria alla copertura della perdita; qualora quest'ultima ecceda la somma oppignorata, la BANCA preleverà quanto necessario dal "fondo rischi".

XII. Le somme eventualmente oppignorate in eccedenza alla perdita finale verranno riaccreditate con buona valuta al predetto "fondo rischi".

XIII. Resta comunque in facoltà del CONFIDI di provvedere, non appena avuta comunicazione dell'insolvenza, all'immediato versamento a saldo di quanto dovuto per la propria quota di rischio in capitale, spese ed interessi anche moratori (nella misura stabilita per il debitore principale ex art. 1224 1° comma c.c.), surrogandosi per l'importo pagato nelle ragioni di credito della BANCA e nelle relative azioni.

XIV. Nel caso che il "fondo rischi" risulti incapiente per gli affidamenti insoluti di cui sopra, la BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, ne darà comunicazione al CONFIDI che dovrà provvedere al pagamento entro il termine di due mesi. Nel frattempo l'operatività rimarrà sospesa per qualsiasi domanda di affidamento pervenuta o in corso di istruttoria e non verrà dato corso ad alcuna erogazione fino al ripristinarsi delle garanzie. Trascorso tale termine la BANCA, e/o con essa e per essa MPS GCB, potrà agire a suo insindacabile giudizio contro il CONFIDI. Qualora il fondo rischi non presenti disponibilità sufficienti per il prelievo previsto nel primo comma del presente articolo, verranno calcolati, sull'eventuale parte residua della quota a carico del CONFIDI, interessi nella stessa misura applicata all'affidato insolvente.

XV. Nel caso in cui l'affidamento concesso all'utente in base alla presente Convenzione sia beneficiario della controgaranzia di cui al precedente articolo 5, in caso di inadempienza e messa in mora, faranno fede tutte le regole e le disposizioni previsti dalle Disposizioni e dai Regolamenti tempo per tempo vigenti del contro garante.

## Articolo 9 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE

La BANCA si impegna ad informare tempestivamente per scritto il CONFIDI di tutte le circostanze di sua conoscenza, che possano comportare un aggravamento del rischio connesso alle operazioni garantite. In particolare la BANCA è tenuta a comunicare entro 60 giorni la modifica dello stato nel quale si trova la pratica indicando la data di passaggio nel nuovo stato e l'esposizione in linea capitale. Nel caso che l'affidamento concesso all'utente, in base alla presente Convenzione, sia beneficiario della controgaranzia di cui al precedente articolo 5, il CONFIDI è impegnato a fornire alla BANCA, mensilmente, un elenco delle posizioni per le quali dette controgaranzie vadano in scadenza nei tre mesi successivi.

## Articolo 10 – CESSIONE A TERZI DEL CREDITO

La BANCA, previa informativa al CONFIDI, potrà effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 385/1993.

## Articolo 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA PRIVACY

- I. La BANCA ed il CONFIDI si impegnano a mantenere riservate tutte le notizie, le informazioni, ed i dati relativi all'utente di cui vengono a conoscenza a seguito dell'esecuzione della presente convenzione.
- II. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, relativa alla "Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" la BANCA ed il CONFIDI danno atto che i dati personali degli utenti saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla formalizzazione e gestione della presente convenzione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge.
- III. La BANCA ed il CONFIDI si impegnano a farsi rilasciare idonea autorizzazione, da parte degli utenti, al trattamento ed allo scambio dei dati, anche sensibili, ritenuti necessari per le finalità comuni, anche se non direttamente riferibili agli affidamenti di cui alla presente convenzione.

## Articolo 12 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

- I. La presente convenzione ha decorrenza immediata ed avrà termine il 31 dicembre 2012;
- II. Essa s'intenderà prorogata di anno in anno, in mancanza di recesso da una delle parti, da farsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima la scadenza di ciascun anno solare.
- III. La convenzione potrà essere revocata dalla BANCA in caso di modifiche alle norme statutarie del CONFIDI nonché qualora la consistenza del fondo rischi non consenta il rispetto di quanto previsto al capoverso 1 dell'articolo 7. Nel caso in cui la presente convenzione venga disdetta gli impegni del CONFIDI verso la BANCA rimarranno

*Spencer de Ban*  
*Lilino*

comunque in vigore fino a quando non siano giunte a buon fine tutte le operazioni concesse in forza della convenzione e non ancora estinte.

- IV. La presente convenzione potrà essere concordemente modificata per iscritto dalle parti.
- V. In ogni caso, le parti si danno reciprocamente atto che, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, procederanno congiuntamente ad una valutazione complessiva delle modalità applicative delle procedure disciplinate dal presente atto e, qualora ne ravvisino la necessità, potranno procedere di comune accordo alle opportune revisioni.

### **Articolo 13**

Le competenze e tasse di qualsiasi specie relative alla presente convenzione (che non è inerente ad attività commerciale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e riflette operazioni soggette ad IVA, ma esenti ai sensi dell'art. 10, punto 1, del medesimo decreto) e inerenti o conseguenti alla stessa saranno a carico del CONFIDI.

### **Articolo 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO**


- I. Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi e precisamente: la CONFIDI COOPCREDITO - COOPERATIVA DI GARANZIA DI CREDITO DEI COMMERCianti DELLA REGIONE ABRUZZO SCARL in Chieti (CH) via Domenico Spezioli n. 30/32 – CAP 66100 e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. in Siena (SI) P.za Salimbeni n.3 – CAP 53100.
- II. Le eventuali variazioni del domicilio avranno effetto decorsi 15 giorni dalla relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Articolo 15 – CONTROVERSIE**


Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il foro competente è quello di Siena.

Letto approvato e sottoscritto in Francavilla al Mare  
il 31/05/2012.

CONFIDI COOPCREDITO SCARL



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA



**OPERATIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE**


**MEDIO LUNGO TERMINE**

Parametro rilevazione tasso, standard tempo per tempo vigente, **attualmente:**

Variabile - EURIBOR 6/3/1 mese base 360 per le periodicità, rispettivamente, semestrali, trimestrali, mensili; rilevato dai dati pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altro quotidiano finanziario equipollente, il quarto giorno lavorativo antecedente il periodo di riferimento.

Fisso - INTEREST RATE SWAP (IRS) lettera corrispondente alla durata contrattuale, rilevato il giorno lavorativo antecedente la data si stipula.

Forma tecnica	Finalità	Durata max. (mesi)	Importo max. per impresa 600 (€/000)	Parametro	SPREAD
Chirografari	liquidità / scorte	36	150	Standard tempo per tempo vigente per operazioni a tasso variabile	da negoziare in relazione al rating creditizio del cliente, alle garanzie personali e/o reali prestate, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di autonomia in vigore, massimo tasso soglia
	Consolidamento passività	60	200		
	Investimenti	60	300		
Ipotecari	Consolidamento passività/liquidità	120	300	Standard tempo per tempo vigente per operazioni a tasso variabile	da negoziare in relazione al rating creditizio del cliente, alle garanzie personali e/o reali prestate, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di autonomia in vigore, massimo tasso soglia
	INVESTIMENTI	120	300		
	INVESTIMENTI SETTORE TURISTICO	180	Minimo 387 Massimo 600		



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

*[Handwritten signature]*

## Allegato " A "

Alla convenzione stipulata il 31/05/2012 tra Confidi COOPCREDITO e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Le condizioni sotto elencate non sono tutte e sole quelle applicate ai rapporti della specie. Per l'individuazione delle altre condizioni applicate si fa riferimento a quelle indicate dai Fogli Informativi visionabili presso gli sportelli della Banca relativi al singolo prodotto o servizio. "I tassi di interesse e le altre condizioni economiche indicate nella presente convenzione saranno applicati nel rispetto del limite di usura determinato ex lege"

### OPERATIVITA' A BREVE TERMINE

Forma tecnica	Finalità	Durata max. (mesi)	Importo max. (€/000)	Parametro	Spread	RATING
Finanziario b t	finanziamento 13 <sup>a</sup> - 14 <sup>a</sup> mensilità	Standard prodotto tempo per tempo vigente			5,50	AA1/AA3
					6,50	A1/A3
					7,00	B1/B3
					7,75	C1/C2/NC
					8,25	C3
	Elasticità cassa				5,50	AA1/AA3
					6,50	A1/A3
					7,00	B1/B3
					7,75	C1/C2/NC
					8,25	C3
Commerciale	anticipo ordini / contratti / anticipo fatture commerciali non notificate	s. r. o p	100	Euribor 3 mesi tasso 360 - media mese precedente	5,50	AA1/AA3
					6,50	A1/A3
					7,00	B1/B3
					7,75	C1/C2/NC
					8,25	C3
	Anticipo fatture commerciali notificate / anticipo sbf portafoglio commerciale / Export				5,00	AA1/AA3
					5,50	A1/A3
					6,00	B1/B3
					7,00	C1/C2/NC
					7,80	C3
Finanziario	Corrispettivo su accordato				0,50	AA1/AA3
					A1/A3	
					B1/B3	
					C1/C2/NC	
					C3	
Commerciale					0,30	AA1/AA3
					A1/A3	
					B1/B3	
					C1/C2/NC	
					C3	

